



UNIONE NAZIONALE AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Roma, 15.06.2024

**Modifiche approvate dalla
Direzione Nazionale
il 15.06.2024**

TITOLO I
ART. 1
DENOMINAZIONE

(Art. 1 punto 1.2 dello Statuto)

1.1- L'uso del marchio e/o del nome dell'UNASCA in ogni forma di pubblicazione, distribuzione e diffusione di materiale promozionale, divulgativo o di comunicazione, anche multimediale, deve essere coerente con le finalità dell'iniziativa associativa; non può essere strumentale per messaggi di natura concorrenziale e, in ogni caso, deve essere preventivamente e tassativamente autorizzato mediante verifica dell'iniziativa e dei suoi contenuti per iscritto dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Gli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali hanno il diritto di utilizzare il marchio UNASCA esclusivamente sui loro atti statutari, sui quali deve essere obbligatoriamente riportato.

Gli Organi Provinciali o Regionali devono obbligatoriamente aggiungere al marchio dell'UNASCA la dicitura "Segreteria Provinciale" o "Segreteria Regionale".

L'uso del marchio da parte di soggetti differenti da quelli appena indicati o, comunque, per finalità diverse da quanto precede, deve essere preventivamente e tassativamente autorizzato per iscritto dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Deve parimenti essere autorizzato per iscritto dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento l'uso del nome UNASCA fuori dai casi espressamente previsti dal presente Statuto Regolamento.

Qualsiasi forma di pubblicazione, distribuzione e diffusione di materiale promozionale, divulgativo o di comunicazione anche multimediale, che preveda l'uso del marchio e/o del nome UNASCA potrà avvenire esclusivamente nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento.

Gli associati sono obbligati ad informare i Segretari Nazionali dell'UNASCA di ogni uso del marchio non autorizzato, improprio o non conforme alle finalità dell'Associazione.

Le imprese Associate hanno la facoltà di apporre la dicitura "Associato UNASCA" sulla propria carta intestata e/o sito web, ad esclusivo uso della propria attività.

1.2- Uso dei Social Media

L'uso dei social media da parte delle Segreterie provinciali e regionali deve essere autorizzato dalla Sede Nazionale, che ne diventa amministratrice. Il Segretario Provinciale e/o Regionale o un componente di segreteria da lui designato diventa editor.

Regole di comportamento per l'utilizzo dei social:

- I contenuti pubblicati devono essere coerenti con le finalità dell'UNASCA.
- È vietato l'uso di linguaggio offensivo, discriminatorio o comunque inappropriato.
- Non possono essere pubblicati contenuti di natura politica o religiosa.
- Devono essere rispettate le norme sulla privacy e la protezione dei dati personali.
- È vietato l'uso dei social per finalità commerciali o personali.

1.3- Uso Gruppi Community

L'uso di WhatsApp e di tutti i gruppi community UNASCA, possono essere aperti comunicando alla sede nazionale l'utilizzo del nome e del marchio UNASCA in autonomia dal Segretario Provinciale o Regionale. Nei gruppi potranno partecipare solo gli associati UNASCA e ogni anno si dovrà verificare se i partecipanti sono in regola con la quota associativa. È responsabilità del Segretario Provinciale e/o Regionale tenere aggiornati i gruppi. Qualora vi sia un cambio di Segretario Provinciale e/o Regionale, il vecchio segretario dovrà trasferire le autorizzazioni ed il ruolo di amministratore al nuovo segretario entrante.

Regole di comportamento per l'utilizzo dei gruppi WhatsApp:

- I messaggi devono essere pertinenti agli scopi e alle attività dell'UNASCA.
- È vietato l'uso di linguaggio offensivo, discriminatorio o comunque inappropriato.

- Non possono essere condivisi contenuti di natura politica o religiosa.
- Devono essere rispettate le norme sulla privacy e la protezione dei dati personali.
- È vietato l'uso dei gruppi per finalità commerciali o personali.

ART. 2 FINALITA'

- 2.1- L'UNASCA, nell'interesse della collettività, si fa sostenitrice e promotrice di campagne volte a sensibilizzare, promuovere, divulgare l'educazione e la sicurezza nelle strade, anche attraverso forme di cooperazione, collaborazione e sinergia con la Pubblica Amministrazione, vista l'elevata specializzazione e competenza raggiunta a livello teorico, tecnico e pratico degli operatori associati.

Per il raggiungimento di tali fini, l'UNASCA si propone di svolgere le seguenti funzioni:

assolvimento dei compiti demandati all'associazione da leggi o da altre fonti normative anche regionali o locali o, comunque, derivanti da apposite Convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione anche in materia di educazione e sicurezza stradale e, comunque, inerenti materie di pertinenza della categoria;

formulazione di proposte di legge e normative ai competenti organi politici volte tra l'altro, a semplificare e snellire i rapporti cittadino/pubblica amministrazione, a unificare, anche a livello europeo, le discipline attinenti la formazione dei conducenti e la circolazione dei veicoli, nonché la navigazione delle unità da diporto, a promuovere e a tutelare l'attività professionale delle categorie rappresentate;

organizzazione, diretta o indiretta, di ricerche, studi, dibattiti, convegni, ma anche di eventi, manifestazioni, workshop su temi di interesse della categoria, sia per favorire l'aggiornamento giuridico – normativo degli associati, sia come momento di incontro e di relazione tra i singoli associati stessi; gli studi e le pubblicazioni risultanti dalle attività indicate potranno essere oggetto di cessione a terzi;

divulgazione adeguata sia nei confronti dei terzi che degli associati, anche con il ricorso ai mass media, al proprio sito web e tramite iniziative editoriali, di tutte le novità normative di interesse della categoria, di tutte le iniziative e le attività da realizzare e realizzate; pubblicazione di un proprio periodico, per le medesime finalità e per promuovere la vita associativa;

eventuale promozione e sostegno di servizi di assistenza e consulenza ai soci per tutte le problematiche inerenti all'espletamento della propria attività, con esplicita esclusione di esercizio dell'attività riservata agli iscritti in albi professionali (come disciplinato, in particolare, dal d.l. 3/5/1991 n. 143 convertito in legge 5/7/1991 n. 197 e della legge 31/12/1996 n. 675 e succ. modifiche ed integrazioni).

Tali funzioni potranno essere svolte direttamente dall'UNASCA oppure indirettamente mediante la costituzione ed articolazione in appositi enti o con il ricorso ad enti esterni nonché professionisti o società di consulenza, previa autorizzazione del Comitato di presidenza.

ART. 3 ISCRIZIONE

(Art. 4 punto 4.1.1 dello Statuto)

- 3.1 Al fine di assicurare l'indispensabile indipendenza di UNASCA rispetto ad influenze esterne, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, non potranno essere associate Autoscuole, Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e Scuole Nautiche i cui titolari/soci svolgano anche attività commerciale nel settore della compravendita e/o intermediazione di veicoli e natanti, oppure che siano emanazione diretta o indiretta di Entità di rappresentanza associativa di qualsiasi natura, salvo parere vincolante del Comitato di Presidenza.

Nella domanda deve essere indicato, pena l'inammissibilità della stessa, il titolare, il legale rappresentante o l'istitutore dell'impresa e il rappresentante dell'impresa ai fini associativi e gli eventuali rappresentanti di settore e di sede ai fini associativi.

In caso di variazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa o del rappresentante ai fini associativi deve esserne data comunicazione scritta sia alla Segreteria Provinciale di settore che al Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- copia della visura di iscrizione al registro delle imprese.

In caso di rifiuto dell'iscrizione, il provvedimento di diniego viene trasmesso senza indugio alla Sede Nazionale, la quale entro 5 (cinque) giorni provvede a comunicare lo stesso a mezzo pec all'interessato.

Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione può essere impugnato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione avanti al Collegio dei Probiviri.

3.2- Gli associati possono iscriversi contemporaneamente presso tutte le Unioni nel cui territorio sono ubicate le sedi delle loro imprese. Gli associati di cui al punto 4.1.1, n. 1 dello Statuto, che hanno scelto di operare in provincia diversa da quella in cui ha sede l'impresa, possono iscriversi presso l'Unione della provincia in cui operano.

Per le imprese individuali potrà assumere la veste di rappresentante ai fini associativi esclusivamente il titolare dell'impresa od un suo familiare entro il secondo grado di parentela o affinità, purché quest'ultimo sia collaboratore familiare denunciato agli Enti di Previdenza ed Assistenza o assunto con rapporto di lavoro subordinato.

Per le società, onde assicurare l'effettiva rappresentanza ai fini associativi, la stessa deve essere comprovata con i seguenti requisiti:

- s.n.c. – Socio amministratore o altro Socio purché presti opera nell'impresa o institore;
- s.a.s. – Socio Accomandatario o Socio Accomandante con almeno il 15% del capitale e che presti opera nell'impresa o institore;
- Cooperativa – Presidente o Vice Presidente o Amministratore Unico o, se diverso, Socio "lavoratore" delegato dall'assemblea o institore;
- Società di Capitali – Presidente o Amministratore delegato o Amministratore unico o Componente del Consiglio di Amministrazione che presti opera nell'impresa o institore.

In caso di variazione del rappresentante ai fini associativi dell'impresa, il sostituto non subentra nella carica eventualmente ricoperta dall'uscente.

Nel caso di impresa con sedi ubicate nel territorio di più province, l'associato che si iscrive presso ulteriori Unioni provinciali deve nominare per ciascuna provincia il rappresentante ai fini associativi. Per questa fattispecie è ammesso che una stessa persona assuma la rappresentanza ai fini associativi per più province, non è viceversa possibile l'assunzione di cariche elettive in più di una provincia.

L'associato che intende beneficiare delle attività associative di entrambi i settori deve indicare nella domanda l'attività per la quale si iscrive in via primaria e nominare il rappresentante di settore ai fini associativi per l'attività integrativa.

Per questa fattispecie è ammesso che una stessa persona assuma la rappresentanza ai fini associativi per entrambi i settori.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi ubicate nel territorio di una medesima Unione provinciale e intende partecipare alle attività e iniziative di settore anche con ulteriori unità locali autorizzate deve nominare il rappresentante, o i rappresentanti, di sede ai fini associativi. Per questa fattispecie non è ammesso che una stessa persona assuma la rappresentanza ai fini associativi per più di una sede, inclusa quella primaria. In ogni caso i requisiti minimi di partecipazione attiva all'impresa richiesti ad ogni rappresentante ai fini associativi sono quelli elencati nel presente articolo, in nessun caso sono ammesse deleghe.

3.3- Gli Associati sono impegnati a dare il proprio contributo a sostegno delle politiche dell'Associazione, approvate democraticamente dalla maggioranza dei Soci, e ad attenersi ad esse. Ogni iscritto ha il diritto-dovere di partecipare alle assemblee, di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitare la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni e alle elezioni che vi hanno luogo.

3.4- In osservanza inoltre alle finalità dell'art. 2 dello Statuto, gli Associati sono tenuti ad un costante aggiornamento professionale, curando la propria preparazione personale sia attraverso l'approfondimento individuale sia partecipando alle iniziative di percorsi formativi individuati dall'Associazione stessa e deliberati dai Consigli Nazionali di settore.

(Art. 4 punto 4.2 dello Statuto)

3.5- La quota nazionale è unica, mentre quella provinciale viene eventualmente deliberata dall'Unione Provinciale entro il 30 novembre di ogni anno e può avere un importo diverso per settore. La quota associativa nazionale viene deliberata dalla Direzione Nazionale entro il 30 ottobre di ogni anno su proposta del Comitato di Presidenza e Coordinamento. Parimenti vengono deliberate la quota nazionale integrativa di settore, che non potrà superare il 30% della quota associativa nazionale, e quella integrativa di sede che non potrà superare il 60% della quota associativa nazionale.

3.6- La riduzione della quota associativa nazionale eventualmente deliberata dalla Direzione Nazionale in favore delle imprese mai iscritte all'UNASCA che decidano di aderire nell'ultimo quadrimestre dell'anno non potrà essere superiore al 75% dell'importo vigente.

La Direzione Nazionale inoltre potrà deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, una riduzione della quota associativa nazionale riferita alle categorie rappresentate aderenti ad Enti od Organizzazioni nazionali e locali a cui aderisce Unasca che non potrà superare il 25%. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Direzione Nazionale delibera, su proposta del Comitato di Presidenza e di Coordinamento, una quota nazionale integrativa per le imprese che oltre all'attività di autoscuola o di studio di consulenza automobilistica esercitano anche quella di scuola nautica o di **Sportello Telematico del Diportista (STED)**.

Le quote provinciali vengono eventualmente deliberate dalle Assemblee delle Unioni Provinciali in un importo che non superi il 30% della quota Nazionale.

Le quote provinciali vengono eventualmente deliberate dalle Assemblee delle Unioni Provinciali in un importo che non superi il 30% delle quote integrative di settore.

L'Associato che pur avendo versato la quota nazionale non versa la quota provinciale deliberata dall'Assemblea è sospeso da tutti i diritti associativi ai sensi dell'art. 4 dello Statuto fino alla regolarizzazione della pendenza nel corso dell'anno solare e non potrà rinnovare l'adesione per l'anno successivo salvo versamento di quanto dovuto.

L'Associato che provvede al versamento della quota Nazionale integrativa di settore acquisisce i diritti e lo status di associato anche per l'altro settore; in particolare l'Associato potrà beneficiare di tutti i servizi prestati dal secondo settore ed acquisirà il diritto di partecipare attivamente alle iniziative e ai lavori assembleari di entrambi i settori, ivi compreso il diritto di voto.

E' esclusa in ogni caso la possibilità di essere eletto a cariche statutarie per il settore per il quale è stata versata la quota integrativa.

L'assunzione dello status di Associato per il secondo settore viene formalizzata mediante l'emissione di una seconda tessera dell'Associazione; lo status di associato per il secondo settore di interesse comporta l'integrale assunzione di tutti gli obblighi che dipendono dalla politica settoriale, dal Codice Deontologico e dal Codice Etico, oltre all'onere del versamento della relativa quota provinciale e la conseguente esclusione dal settore nei casi previsti.

L'Associato che provvede al versamento della quota Nazionale integrativa di sede acquisisce i diritti e lo status di associato anche per tale sede, beneficiando anche per essa di tutti i servizi prestati. Il rappresentante di sede ai fini associativi acquisirà il diritto di partecipare attivamente alle iniziative e ai lavori assembleari, ivi compreso il diritto di voto.

E' esclusa in ogni caso la possibilità che egli venga eletto a cariche statutarie. L'assunzione dello status di Associato per l'ulteriore sede viene formalizzata mediante l'emissione di una apposita tessera dell'Associazione.

Lo status di associato per l'ulteriore sede comporta per il rappresentante di sede ai fini associativi l'integrale assunzione di tutti gli obblighi che dipendono dalla politica settoriale, dal Codice Deontologico e dal Codice Etico, oltre all'onere per l'impresa del versamento della relativa quota provinciale e la conseguente esclusione dal settore nei casi previsti.

La quota nazionale integrativa di sede può essere versata per ciascuna delle ulteriori sedi dell'impresa per le quali possa essere nominato il rappresentante di sede ai fini associativi che sia in possesso dei requisiti minimi definiti dall'art. 2, punto 2.2 del presente Regolamento.

In ogni caso il numero massimo di rappresentanti di sede ai fini associativi non potrà essere superiore a tre né maggiore del 10% degli associati di settore della provincia. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 9.3.3 dello Statuto.

TITOLO II
ART.4

GLI ORGANI

(Art.8 punto 8.2 dello Statuto)

- 4.1- Le deliberazioni degli organi collegiali UNASCA sono valide se approvate a maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei presenti. Lo svolgimento delle attività associative sono ammesse anche da remoto con modalità di collegamento telematico adottando, in tutti i casi possibili, votazioni elettroniche, così come constatato e verbalizzato al momento dell'apertura dei lavori.

ORGANI NAZIONALI

(Art. 9 dello Statuto)

- 4.2- Per i lavori assembleari, ove non siano precisate specifiche regole, si seguono, in quanto compatibili o assimilabili, le norme del Titolo VI dei lavori del Congresso.

(Art. 9.3 dello Statuto)

- 4.3- La Direzione Nazionale è convocata con le modalità previste dall' Art. 9.3 dello Statuto, i componenti della stessa, laddove non risultino eletti i Segretari regionali, sono i segretari provinciali della provincia più numerosa ai fini associativi, tra quelle esistenti nelle zone determinate dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento ai sensi dell'art. 10.1.2

(Art. 9 punto 9.4.2 dello Statuto)

- 4.4- Come previsto dallo Statuto, il Comitato di Presidenza e di Coordinamento delibera sui contributi straordinari o di Settore proposti dai Consigli Nazionali stessi, questi vengono di norma incassati dalla Sede Nazionale che provvede ad emettere idonea ricevuta nella stessa data in cui è stato corrisposto il contributo. Nella ricevuta deve essere indicata la motivazione del contributo e il settore che ne deve beneficiare. Qualora al Segretario Amministrativo Provinciale pervenissero da parte di associati gli eventuali contributi straordinari deliberati, questi è tenuto a rimettere le somme con relativo dettaglio degli associati cui si riferiscono nel minor tempo possibile alla Sede Nazionale.

(Art. 9 punto 9.5.1 dello statuto)

- 4.5- I Consiglieri Nazionali di settore vengono eletti dalle Assemblee Provinciali di settore nel seguente rapporto numerico:
- un singolo Consigliere Nazionale di settore per Provincia con numero di associati superiore a 10;
 - un secondo Consigliere Nazionale di settore per Provincia con numero di associati superiore a 20;
 - con lo stesso criterio (ogni ulteriori 10 associati) vengono eletti gli ulteriori Consiglieri nazionali.

(Art. 9 punto 9.6.1 dello statuto)

- 4.6- Nei casi di impedimento e/o assenza temporanea, il Segretario Nazionale di settore è sostituito ad interim dal Vice Segretario Nazionale di settore per un termine di 60 (sessanta) giorni. Nel caso di superamento del suddetto termine e/o in caso di impedimento e/o assenza permanente o dimissioni, il Segretario Nazionale di settore è sostituito ad interim dal Vice Segretario Nazionale di settore per un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, entro il quale il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale di settore per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale. In caso di decadenza per dimissioni, assenza, impedimento del Vice Segretario Nazionale di settore, avente funzione di Segretario Nazionale ad interim, la carica di Segretario ad interim sarà assunta dal componente più anziano della Segreteria Nazionale di settore.

(Art. 9 punto 9.6.2 dello Statuto)

- 4.7- In caso di decadenza dalla carica del Vice Segretario Nazionale per dimissioni, assenza, impedimento per oltre 60 (sessanta) giorni o per comportamento contrario alla politica del Segretario Nazionale di Settore, quest'ultimo provvede al reintegro della carica vacante. La nomina dovrà essere ratificata entro il termine dei lavori del primo Consiglio Nazionale di Settore utile.

(Art. 9 punto 9.6.3.2 dello Statuto)

- 4.8- Qualora per dimissioni, assenza, impedimento per oltre 60 (sessanta) giorni o per comportamento contrario alla politica del Segretario Nazionale di Settore risulti ridotto il numero dei componenti la Segreteria Nazionale di Settore, il Segretario Nazionale di Settore provvede a reintegrare i posti vacanti, nominando i nuovi componenti tra gli iscritti del Settore. Le nomine dovranno essere ratificate entro il termine dei lavori del primo Consiglio Nazionale di Settore utile.

(Art.9 punto 9.8.2 dello statuto)

- 4.9- I quattro membri effettivi e i quattro supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale, per metà tra gli Associati del settore Autoscuole e per l'altra metà tra gli Associati del settore Studi, tramite il voto, rispettivamente, dei soli aventi diritto del corrispondente settore.

Le votazioni determinano una graduatoria per ciascun settore e in base ai voti ricevuti dai candidati sono proclamati i membri effettivi e quelli supplenti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni dei suddetti, ovvero di loro impedimento o altra causa, si provvede alla sostituzione facendo riferimento alla graduatoria che è risultata in sede di elezione.

(Art. 9 punto 9.8.3 dello Statuto)

- 4.10- I componenti del Collegio dei Probiviri, considerata la delicatezza del ruolo svolto, devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione ai fatti, atti, notizie e documenti di cui vengano a conoscenza. I componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dall'esprimere verbalmente giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari; devono pure astenersi dalla partecipazione alla formazione delle deliberazioni qualora risultino personalmente parte in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

(Art. 9 punto 9.8.4 dello Statuto)

- 4.11- In caso di impedimento momentaneo, presumibilmente non oltre i 3 mesi, per l'attuazione dei propri compiti il Presidente del Collegio può avvalersi della collaborazione dei singoli membri, con conseguente delega alla sottoscrizione degli atti e provvedimenti trattati per specifico settore. Ad avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9.8.5 il Presidente del Collegio trasmetterà a tutti i membri effettivi gli atti ricevuti. Successivamente il Presidente del Collegio, a seguito di una propria valutazione della questione sottoposta ad esame, procederà alla convocazione dei soli 2 (due) membri appartenenti al settore Autoscuole, ovvero dei soli 2 (due) membri appartenenti al settore Studi qualora ritenga, a proprio giudizio, che la questione interessi il solo settore di riferimento. Al contrario, qualora ritenga che la questione interessi l'Associazione nella sua interezza, procederà alla convocazione dei 4 (quattro) membri effettivi.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei convocati.

Quando il procedimento interessa un solo settore, a conclusione del medesimo viene inoltrata una copia della delibera ai membri effettivi non convocati.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi altresì a mezzo di strumenti di comunicazione a distanza o informatici (quale teleconferenza o videoconferenza) ovvero mediante scambio di scritti a distanza (quali posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici).

I membri supplenti subentrano in caso di dimissioni, assenza o impedimento di un componente effettivo. Il componente effettivo dimissionario, assente o impossibilitato sarà sostituito dal membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti nella graduatoria di settore. In caso di astensione o ricsuzione di alcuni dei suoi membri effettivi, per i motivi di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, i membri assenti, astenuti o ricsusi vengono sostituiti con membri supplenti esclusivamente per quella determinata vertenza che ha dato luogo ad astensione o ricsuzione.

Fuori dai casi espressamente elencati ai commi che precedono, i membri supplenti non hanno diritto di partecipare alle sedute del Collegio dei Probiviri.

(Art. 9 punto 9.8.5 dello Statuto)

4.12- Entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, l'Associato o l'Organo deferito può inoltrare al Collegio dei Probiviri le proprie controdeduzioni, allegando la documentazione ritenuta rilevante, e richiedendo di essere sentito. Il rifiuto ingiustificato di rispondere è liberamente valutato dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha autonomi poteri di indagine ed audizione e può richiedere informazioni e documentazione all'Associato deferito indicando un termine per l'adempimento; il rifiuto ingiustificato di rispondere è liberamente valutato dal Collegio dei Probiviri.

La pronuncia deve essere emessa entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio del procedimento.

Nel procedimento Arbitrale deve comunque essere garantito il principio del contraddittorio.

La valutazione preliminare di rilevanza per l'avvio dei procedimenti che sono di competenza della Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 9.8.5 dello Statuto, è delegata al Collegio dei Probiviri che in caso di evidente insussistenza di elementi sostanziali o di irregolarità formali è autorizzato a soprassedere dal convocare con urgenza entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del deferimento.

Resta fermo che tali procedimenti verranno presentati alla Direzione Nazionale in occasione della prima successiva convocazione.

Qualora le denunce fossero riferite a uno o più componenti del Collegio dei Probiviri o al Collegio stesso sarà il Comitato di Presidenza a procedere con una valutazione preliminare di rilevanza per l'avvio dei procedimenti di competenza della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 9.8.5 dello Statuto.

(Art. 9 punto 9.8.6 dello Statuto)

4.13- Il richiamo pronunciato nei confronti dell'Associato, da parte del Collegio dei Probiviri, consiste in una censura scritta che rimane annotata a verbale.

L'Associato che riceve il secondo richiamo entro 2 (due) anni dal primo è sospeso dai diritti associativi per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno decorrente dalla data del secondo richiamo.

TITOLO III

ART. 5

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

(Art.10 punto 10.1.2 dello Statuto)

5.1- Per procedere all'elezione del Segretario Regionale o Interregionale di Settore è necessario che, nella zona determinata dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento sia raggiunta la costituzione di un numero di Segreterie Provinciali di Settore pari ad almeno il 30% delle Province presenti nel territorio di competenza, con un minimo di 2 (due) per le zone di riferimento che non superano le 6 (sei) Province.

I Segretari Regionali o Interregionali di settore svolgono le funzioni tassativamente indicate all'articolo 10.1.2.1 dello Statuto UNASCA, con espressa esclusione di qualsivoglia facoltà di assumere obbligazioni nei confronti di terzi e di concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi, se non espressamente autorizzati e delegati per iscritto dal Segretario Nazionale del Settore di appartenenza.

I Segretari Regionali o Interregionali di settore rispondono personalmente ed in via diretta di eventuali obbligazioni autonomamente assunte in violazione del presente articolo e della procedura di autorizzazione ivi prevista.

La mancata osservanza della norma suddetta comporterà l'immediata attivazione di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio dei Probiviri.

La natura giuridica di UNASCA comporta la responsabilità personale, diretta ed illimitata dei rappresentanti che assumono obbligazioni nei confronti dei terzi ed è per tale ragione che lo Statuto UNASCA indica dettagliatamente funzioni e capacità rappresentative delle singole cariche così come i relativi limiti.

(Art.10 punto 10.3 dello Statuto)

5.2- Gli iscritti debbono partecipare attivamente alle riunioni assembleari ed alle iniziative promosse dalla Segreteria Provinciale. Sono altresì impegnati a concordare preventivamente qualsiasi iniziativa o atto pubblico che attengano ad argomenti di interesse generale.

Per procedere all'elezione del Segretario Provinciale di settore è necessario il raggiungimento del numero minimo di 10 (dieci) iscritti, oppure con un numero inferiore a 10 (dieci) purché rappresentino almeno il 50% degli operatori di settore presenti nel territorio – salvo quanto previsto all'articolo 10.6.2 dello statuto. Le Assemblee Provinciali di Settore, da tenersi almeno 2 (due) volte l'anno, sono presiedute dai rispettivi Segretari Provinciali, o, in mancanza di questi, dai Vice.

La convocazione va inoltrata a ciascun iscritto, tramite il "Gestionale UNASCA", di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno e va contestualmente comunicata al Segretario Regionale o Interregionale. Gli inviti alle riunioni e i relativi verbali devono essere generati ed inseriti sul gestionale UNASCA.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri mentre in seconda convocazione, fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, lo è qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni delle Assemblee Provinciali di Settore sono prese a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui le Assemblee di Settore abbiano all'ordine del giorno le elezioni, all'inizio dei lavori, su proposta di chi ha diritto a presiedere, viene nominata una commissione elettorale, formata da 3 (tre) membri, che ha il compito di firmare le schede per le votazioni, procedere al loro scrutinio, compilare le graduatorie degli eletti e redigere il verbale dell'Assemblea.

I consiglieri provinciali che compongono la Segreteria Provinciale di Settore vengono eletti con i seguenti criteri:

- 3 fino a 20 iscritti;
- 5 fino a 60 iscritti;
- 8 fino a 120 iscritti;
- 12 fino a 200 iscritti;
- 16 oltre 200 iscritti.

(Art.10 punto 10.4.1.2 dello Statuto)

5.3- La natura giuridica di UNASCA comporta la responsabilità personale, diretta ed illimitata dei rappresentanti che assumano obbligazioni nei confronti dei terzi. I Segretari Provinciali di Settore rispondono pertanto in via diretta, personale ed illimitata delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e per gli accordi aventi natura patrimoniale conclusi con soggetti terzi; per tale ragione, saranno ritenuti personalmente responsabili da UNASCA e dai rappresentanti della stessa per qualsivoglia evento pregiudizievole che dovesse derivare dalla gestione interna o esterna delle Segreterie Provinciali.

(Art.10 punto 10.4.3 dello Statuto)

5.4- I Vice Segretari Provinciali di Settore collaborano con i Segretari Provinciali di Settore nella conduzione del Settore di appartenenza. Quando per dimissioni o altra causa la carica risulti vacante, il Segretario Provinciale di Settore interessato, entro 30 (trenta) giorni, convoca l'Assemblea Provinciale di Settore per l'elezione del nuovo Vice Segretario Provinciale di Settore. Gli inviti alle riunioni e i relativi verbali devono essere generati ed inseriti sul gestionale UNASCA.

(Art.10 punto 10.5 dello Statuto)

5.5- Il Segretario Amministrativo Provinciale cura il buon andamento dell'amministrazione e ne è personalmente responsabile. Quando per dimissioni o altra causa la carica risulti vacante, questa viene assunta dal Presidente del Comitato Provinciale di Coordinamento, al momento in carica o, in mancanza, dal Segretario Provinciale del settore che conta il maggior numero di iscritti, il quale entro 30 (trenta) giorni convoca l'Assemblea dell'Unione Provinciale per le elezioni del nuovo Segretario Amministrativo Provinciale. Gli inviti alle riunioni e i relativi verbali devono essere generati ed inseriti sul gestionale UNASCA.

(Art.10 punto 10.6.5 dello Statuto)

- 5.6- Per l'approvazione dei bilanci, si seguono, se del caso, le norme ed i termini fissati al Titolo V "Della contabilità e dei bilanci della Sede Nazionale".

**ART. 6
CONSORZI**

(Art. 12 dello Statuto)

- 6.1- Le modalità di affiliazione dei Consorzi, determinate per ciascun settore dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, vengono pubblicate sul sito internet dell'UNASCA.

**TITOLO IV
ART. 7
DISCIPLINA STATUTARIA**

(Art.14 punto 14.1 dello Statuto)

- 7.1- Stante la natura prevalentemente civica delle Istituzioni Comunali, la candidatura a rivestire una carica i tali organismi non configura l'assunzione di una connotazione politica da parte dell'Associato, dunque non contrasta con l'assunzione o il mantenimento di una carica associativa.

(Art. 14 punto 14.2 dello statuto)

- 7.2- Le cariche istituzionali, ad eccezione del Segretario Amministrativo Nazionale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono riservate esclusivamente ai rappresentanti ai fini associativi delle imprese associate.

Decadono dalla carica rivestita i componenti che ingiustificatamente non partecipano per 2 (due) volte nell'arco di 12 (dodici) mesi alle riunioni dell'Organo a cui appartengono.

Decade dalla carica l'eletto che non sia più titolare o rappresentante ai fini associativi dell'impresa Associata.

Decadono le Segreterie Provinciali di settore ed il relativo Segretario nel caso di non raggiungimento, alla data del 30 aprile di ogni anno, del numero minimo di iscritti dettato dall'articolo 10.6.2.

Decade il Segretario Regionale o Interregionale di settore nel caso di non raggiungimento, alla data del 31 maggio di ogni anno, del numero minimo di Segreterie Provinciali costituite richieste per l'elezione a tale carica

(Art.14 punto 14.3 dello Statuto)

- 7.3- Eventuali mozioni di sfiducia ad Organi o titolari di cariche a tutti i livelli centrali e/o periferici vanno presentate, oltre che a chi è deputato a convocare statutariamente l'Organo interessato o l'Assemblea elettiva, anche al Comitato di Presidenza e di Coordinamento, da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organismo che li ha eletti.

La richiesta comporta la convocazione dell'Assemblea interessata, entro 30 (trenta) giorni, Assemblea che è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, ovvero la metà più 1 (uno). La mozione viene discussa e votata a scrutinio segreto.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e comporta la decadenza dell'Organismo o della carica con effetto immediato.

(Art.14 punto 14.4 dello Statuto)

- 7.4- Tutti gli organi collegiali possono anche essere convocati in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno e va presentata a chi è deputato a convocare statutariamente l'Organo interessato.

La convocazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

ALLEGATI TITOLO V

Della contabilità e dei bilanci della Sede Nazionale

Art. 1- Il sistema di rilevazione contabile della Sede Nazionale dell'associazione adotta il metodo della partita doppia, ed è ispirato al principio di competenza temporale.

Art. 2- Il sistema delle rilevazioni contabili è articolato in titoli di spesa ed in titoli di entrata, che a loro volta sono ulteriormente dettagliati in capitoli. Tale sistema deve consentire la predisposizione di situazioni patrimoniali e la predisposizione di rendiconti economici preventivi e consuntivi. Il sistema delle rilevazioni deve essere articolato in modo tale da consentire la separazione degli elementi economici e patrimoniali relativi a ciascun settore nonché quelli relativi all'Associazione nel suo complesso. La situazione patrimoniale deve evidenziare gli elementi patrimoniali attivi, vale a dire i beni mobili ed immobili, i crediti, la liquidità ed ogni altro elemento di natura attiva; gli elementi costituenti passività e debiti; il patrimonio netto, scaturente dalla differenza tra attività e passività, incrementato o decrementato per effetto della gestione. Il rendiconto economico deve evidenziare gli elementi positivi e negativi di reddito, vale a dire i ricavi e le spese dell'esercizio di competenza, nonché le sopravvenienze e le insussistenze sul patrimonio e sui residui. Il sistema delle rilevazioni contabili deve consentire inoltre di esporre con chiarezza le componenti economiche positive e negative relative all'attività istituzionale e le componenti economiche positive e negative relative alla attività commerciale eventualmente esercitata.

I contributi straordinari e di Settore vengono contabilizzati e gestiti in apposito fondo i cui elementi attivi e passivi sono riportati in apposito allegato del bilancio.

Art. 3- Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo vengono redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale, come stabilito dall'art. 9.7 dello Statuto e devono essere approvati dalla Direzione Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 9.3.3 dello Statuto.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 4- I bilanci preventivo e consuntivo vengono predisposti secondo il sistema di rilevazione di cui all'art. 2 del presente allegato.

Nel bilancio preventivo e consuntivo le componenti economiche positive e negative relative a ciascun settore vengono imputate al rendiconto del settore stesso.

Una parte dei ricavi dovrà coprire le componenti positive e negative relative alle spese di gestione dell'associazione nel suo complesso. Altra parte dei ricavi sarà suddivisa tra i due Settori, per il bilancio preventivo in percentuale agli iscritti dell'anno precedente, per quello consuntivo in relazione agli iscritti effettivi dell'anno in corso.

Art. 5- Il bilancio può contenere un titolo particolare denominato "Uscite non previste in bilancio", nella misura massima del venti per cento del totale delle componenti negative di competenza. Qualsiasi variazione in aumento delle somme indicate in tale capitolo deve essere approvato dalla Direzione Nazionale.

I bilanci di settore possono prevedere una ulteriore indennità a favore dei Segretari Nazionali di Settore, oltre a quella prevista nel bilancio relativo alla Associazione nel suo complesso, che non sia superiore al venticinque per cento di quest'ultima. Altresì possono prevedere una integrazione settoriale al trattamento di fine mandato.

La Direzione Nazionale, su indicazione dei Componenti di Settore, approva tali integrazioni, oltre a quanto previsto nel bilancio relativo alla Associazione nel suo complesso.

L'integrazione al trattamento di fine mandato, determinata in relazione al valore dell'eventuale avanzo di gestione, viene accantonata in un apposito fondo, nel quale può confluire, a richiesta dell'interessato, anche l'indennità integrativa deliberata.

Il bilancio può prevedere l'accantonamento ad un fondo sindacale comune, utilizzabile per attività straordinarie o di sostegno a particolari momentanee esigenze dei Settori, costituito in analogia al fondo di riserva straordinario con eventuali avanzi d'esercizio dei singoli settori ed al netto del risultato della gestione della Associazione nel suo complesso e degli altri accantonamenti obbligatori per disposizioni normative.

Art. 6- E' consentita, durante l'esercizio, la variazione nella consistenza delle voci relative alle componenti negative o positive, attraverso storni da un capitolo ad un altro capitolo, su proposta motivata dal Segretario Amministrativo Nazionale e approvata dal Comitato di Presidenza.

Art. 7- Nel caso in cui la Direzione Nazionale non approvi il bilancio preventivo o quello consuntivo entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente allegato, il Segretario Amministrativo Nazionale ha l'obbligo di predisporre un nuovo bilancio con le eventuali variazioni entro i sessanta giorni successivi alla mancata approvazione del documento e di sottoporlo nuovamente alla approvazione della Direzione Nazionale che dovrà riunirsi, per discutere e deliberare in merito al nuovo bilancio, comunque entro il novantesimo giorno dalla mancata approvazione.

In ogni caso, qualora la Direzione Nazionale non approvasse il bilancio preventivo entro i termini indicati all'art. 3, si passa all'esercizio provvisorio che dura, al massimo, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

TITOLO VI

Lavori del Congresso Nazionale

Art. 1- Il Congresso è presieduto dal Presidente uscente, e in sua vece dal Presidente del Collegio dei Provvisori ed in sua assenza da un componente del Comitato di Presidenza e di Coordinamento.

Art. 2- Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il relativo regolamento. Dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, propone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

Art. 3- Il Presidente apre e chiude il Congresso, propone l'Ufficio di Segreteria, formato da 3 membri, con il compito di coadiuvarlo nella presidenza e propone la Commissione Elettorale, formata da 9 membri più un presidente che ha il compito di firmare le schede per le votazioni, procedere al loro scrutinio, compilare le graduatorie degli eletti e redigere il verbale dell'assemblea.

Il Congresso approva per alzata di mano. Gli atti del Congresso, predisposti dal Comitato di Presidenza e di Coordinamento sulla base degli interventi scritti e delle registrazioni effettuate, dovranno essere pubblicati entro 180 giorni dalla data di chiusura del Congresso.

Art. 4- I Congressisti che intendono intervenire devono iscriversi al banco della Presidenza e hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Se un Congressista chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

Art. 5- La durata degli interventi è stabilita in un tempo massimo di dieci minuti, il Presidente deve, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola all'oratore nel caso che non concluda il suo intervento dopo due richiami all'ordine.

Art. 6- I richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

Se l'Assemblea è chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 7- E' fatto personale essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Presidente decide.

Art. 8- Ciascun Congressista può parlare una sola volta nella discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni.

Art. 9- Dopo la chiusura di una discussione decisa dal Presidente, è data facoltà ai componenti del Comitato di Presidenza e di Coordinamento di fornire chiarimenti e di fare dichiarazioni.

Art. 10- Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o segreto. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi depositando nell'urna apposita scheda.

Nei casi di parità nelle votazioni a scrutinio palese, queste sono ripetute a scrutinio segreto. La parità nelle votazioni a scrutinio segreto comporta la reiezione della proposta messa ai voti.

Art. 11- Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione è limitata per espressa disposizione del Regolamento, i Congressisti hanno la facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di 5 minuti. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 12- L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno 60 congressisti.

Nel caso di diverse richieste, l'Assemblea decide a maggioranza sul tipo di votazione.

Art. 13- La richiesta di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.

Se un congressista che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o per scrutinio segreto non risulta presente quando si sta per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

Art. 14- Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 15- Qualora un argomento all'ordine del giorno preveda più articoli dopo la discussione generale, si passa all'approvazione dei singoli articoli, ultimata la quale si procede all'approvazione finale dell'intero testo.

Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo dell'articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originale. Nel corso della discussione gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati e svolti per più di 5 minuti. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti od articoli respinti.

Art. 16- I candidati alla Presidenza presentano il proprio programma per iscritto unitamente alla candidatura.

Nel procedere alla elezione del Presidente, il presidente dell'assemblea, dà la parola ai candidati, secondo l'ordine alfabetico, per un intervento riservato alla esposizione ed illustrazione del programma, di non oltre 30 minuti, esauriti i quali, dopo le eventuali dichiarazioni di voto, i congressisti procedono alle votazioni, secondo le norme statutarie. Risulta eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti; in caso di parità fra due candidati, si procede al ballottaggio.

NORME TRANSITORIE

Si dà mandato al Comitato di Presidenza e di Coordinamento di stabilire la riduzione della quota associativa nazionale in favore delle imprese mai iscritte all'UNASCA che decidano di aderire nell'ultimo quadrimestre e la riduzione della quota associativa nazionale riferita alle categorie rappresentate aderenti ad Enti od Organizzazioni nazionali e locali a cui aderisce Unasca, di cui all'art. 2, punto 2.5.

Nel caso in cui il presente regolamento non preveda espressamente una regola necessaria per l'autorizzazione richiesta, tale autorizzazione si ritiene necessaria e deve essere richiesta per iscritto al Comitato di Presidenza.

La decisione del Comitato di Presidenza sarà comunicata per iscritto al richiedente entro un termine di 60 giorni.

NORME FINALI

Il presente regolamento di Esecuzione dello Statuto Sociale entra in vigore al momento della sua approvazione da parte della Direzione Nazionale.